

ACCORDO DI RISERVATEZZA

Parti.

Accordo di non divulgazione e di uso limitato da e verso:

Friulsider S.p.A., società per azioni italiana, con sede a S. Giovanni al Natisone. 33038 (Udine, Italia), Via Trieste 1,qui rappresentata dal Sig. Massimiliano Drozina nella sua qualità di Responsabile Acquisti

e

in appresso denominate parti o parti rispettivamente.

preambolo.

mentre:

- (a) le parti intendono avviare negoziati e/o possibili opportunità commerciali reciproche e/o relazioni relative a (in appresso: lo scopo);
- (b) in relazione allo Scopo, le informazioni sono state o saranno divulgate da una o entrambe le parti;
- (c) le parti vogliono garantire che tali informazioni, che ciascuna di essi può divulgare all'altra, siano utilizzate solo a fini fini e protette da un'ulteriore divulgazione a qualsiasi altra parte;

ora, quindi, si è convenuto come segue

Articolo 1 b) il consiglio di applicazione del Definizioni.

Nel presente accordo, salvo diversa disposizione del contesto:

Per parte di divulgazione si intende la parte che divulga informazioni riservate alla parte ricevente.

FRIULSIDER S.p.A.

Via Trieste, 1 - 33048 S. Giovanni al Natisone (UD) Italy T. +39.0432.747911 info@friulsider.com www.friulsider.com **Destinatari consentiti** indica le entità - diverse dalla Parte ricevente - che hanno ragionevolmente bisogno di conoscere informazioni riservate ai fini dello scopo e che sono ammesse alla loro ricezione dalla Parte di divulgazione.

Parte ricevente indica la parte che riceve informazioni riservate dalla parte di divulgazione.

Società correlata indica qualsiasi società, società o altra entità che controlla o è controllata da una parte o da un'altra società correlata di tale parte, in cui il controllo significa proprietà o controllo, diretto o indiretto, di oltre cinquanta (50) per cento del capitale di voto della società o di un'altra entità.

Articolo 2 b) il consiglio di applicazione del Definizione di informazioni riservate.

Per Informazioni riservate si intende qualsiasi informazione o dato o entrambi, comunicati da o per conto della Parte di divulgazione alla Parte ricevente, inclusi, a titolo pertanto non limitato a, qualsiasi tipo di informazione e dati commerciali, commerciali o tecnici, in relazione allo Scopo, ad eccezione di informazioni di natura dimostrabile non riservata. Le informazioni sono informazioni riservate, indipendentemente dal supporto in cui le informazioni o i dati sono incorporati e dal fatto che le informazioni riservate siano divulgate oralmente, visivamente o in altro modo.

Le informazioni riservate possono includere anche le informazioni divulgate prima della data di firma del presente Contratto, a condizione che entro dieci giorni dalla firma la Parte di divulgazione identifichi queste informazioni e le riassumi per iscritto e che il riassunto sia prontamente fornito alla Parte Destinataria.

La firma del presente Accordo di riservatezza e il suo contenuto devono essere considerati, anche come informazioni riservate.

Articolo 3 b) il consiglio di Obbligo di mantenere un uso riservato e restrittivo.

La parte ricevente:

- (a) non divulgare alcuna Informazione riservata a nessuno se non ai destinatari consentiti, che sono vincolati allo stesso livello di obblighi di riservatezza stabilito dal presente Contratto;
- (b) utilizzare qualsiasi informazione riservata esclusivamente per lo Scopo;



(c) mantenere riservate e conservare tutte le informazioni riservate con non meno di un certo grado di attenzione come viene utilizzato per le informazioni riservate di una parte ricevente e almeno con tutta la ragionevole cura;

La Parte ricevente garantisce che ciascuno dei suoi dipendenti, funzionari, direttori o agenti che hanno accesso alle informazioni riservate divulgate ai sensi del presente Contratto sia informato della sua natura proprietaria e riservata ed è tenuto a rispettare i termini del presente Contratto. La Parte ricevente informa tempestivamente la Parte Che la Divulgazione di qualsiasi divulgazione di tali Informazioni riservate in violazione del presente Contratto.

Articolo 4 b) il consiglio di Esclusioni dall'obbligo di mantenere un uso riservato e restrittivo.

Gli obblighi di cui all'articolo 3 di mantenere riservate tutte le informazioni riservate non si applicano nella misura in cui la parte ricevente può dimostrare che una di queste informazioni:

- (a) era legalmente in possesso della Parte Ricevente senza obbligo di riservatezza prima di ricevere dalla Parte Divulgante;
- (b) è al momento della divulgazione, o successivamente diventa, generalmente disponibile al pubblico per non violazione del presente Contratto da parte della Parte Ricevente o di qualsiasi Destinatario consentito;
- (c) è legalmente ottenuto dalla Parte Ricevente da un terzo senza obbligo di riservatezza; a condizione che il terzo non violi, per quanto ne so, qualsiasi obbligo di riservatezza nei confronti della Parte che lo ha divulgato in relazione a tali informazioni;
- (d) è sviluppato dalla Parte Ricevente o dalle sue Società Correlate indipendentemente da qualsiasi Informazione Riservata.

Articolo 5 b) il consiglio di Copie.

Salvo diversa indicazione da parte della parte che ha divulgato la divulgazione al momento della divulgazione, la parte ricevente può effettuare copie delle informazioni riservate nella misura necessaria allo scopo.

FRIULSIDER S.p.A.

Via Trieste, 1 - 33048 S. Giovanni al Natisone (UD) Italy T. +39.0432.747911 info@friulsider.com www.friulsider.com

Articolo 6 b) il consiglio di proprietà intellettuale Nessuna licenza o proprietà.

La Parte che la Divulgazione possiede tutti i diritti, i titoli e gli interessi in e per tutte le invenzioni, scoperte, know-how e altre proprietà intellettuali, compresi i miglioramenti apportati, ridotti alla pratica o altrimenti apportati da o per conto della parte ricevente (esclusivamente o congiuntamente ad altri) a seguito dell'esposizione della Parte ricevente alle Informazioni riservate alla Parte di divulgazione, le parti non hanno concordato diversamente.

Nessuna delle parti del presente Contratto pregiudica i diritti che la Parte di divulgazione può avere in relazione alle Informazioni riservate, né il presente Contratto fornirà alla Parte ricevente alcun diritto o licenza in base a brevetti, diritti d'autore, segreti commerciali o simili in relazione alle Informazioni riservate, ad eccezione dell'uso di informazioni riservate in relazione allo scopo e in conformità con il presente Contratto.

La Parte Ricevente non utilizzamarchi,nomicommercialie qualsiasi altro canto distintivo della Parte Divulgante, anche se non ancora protetto mediante registrazione, ma di fatto utilizzato dalla Parte Divulgante

Articolo 7 b) il consiglio di Nessuna garanzia.

La Parte divulgata mette a disposizione le Informazioni riservate così come sono e non garantisce che nessuna di queste informazioni che divulga sia completa, accurata, priva di difetti o diritti di terze parti, o utile per lo scopo o altri scopi della Parte ricevente.

Articolo 8 b) il consiglio di Nessun altro obbligo.

Il presente accordo non:

- (a) creare qualsiasi altra relazione tra le parti;
- (b) obbligare una parte a stipulare qualsiasi altro contratto;

Articolo 9 b) il consiglio di Durata e risoluzione.

Il presente accordo entra in vigore alla data indicata qui di seguito come "data di efficacia" e può essere risolto da una delle parti con effetto immediato, con un avviso scritto all'altraparte.



Articolo 10 b) ilconsiglio di innoto Sopravvivenza degli obblighi.

Al termine, la Parte Ricevente smette immediatamente di utilizzare le Informazioni Riservate. Gli altri obblighi delle parti ai sensi del presente accordo sopravvivono alla sua risoluzione per 5 (cinque) anni.

Articolo 11 b) ilconsiglio di applicazione del trattato che Violazione e rimedi.

Qualora la Parte Divulgante trovi la Parte Ricevente in una violazione documentata o violazione anche di una sola clausola e/o obbligo ai sensi del presente Contratto, ha il diritto di chiedere alla Parte Ricevente il pagamento immediato di una somma di penalità 50.000,00 per un importo di € (cinquantamila Euro), fatto salvo ulteriori risarcimenti.

Oltre a qualsiasi rimedio ai sensi della legge applicabile, le parti riconoscono che qualsiasi violazione o violazione di qualsiasi disposizione del presente Contratto può causare danni irreparabili all'altra parte, ai quali i danni in denaro non possono necessariamente porre rimedio. Pertanto, in caso di violazione effettiva o impedente di qualsiasi disposizione del presente Contratto, una delle parti può ottenere da qualsiasi tribunale della giurisdizione competente un'ingiunzione preliminare temporanea o permanente, che trattiene o ingiunge tale violazione

da parte dell'altra parte o di qualsiasi entità o persona che agisca di concerto con tale parte.

Articolo 12 b) il consiglio di applicazione del trattato che disposizione.

Entro trenta (30) giorni dalla risoluzione del presente Contratto, la Parte Ricevente cessatutte le Informazioni riservate ricevute ai sensi del presente Accordo. Smaltimento significa l'esecuzione di misure ragionevoli per restituire o distruggere tutte le copie, compresi i dati elettronici. La distruzione è confermata per iscritto.

Le disposizioni per lo smaltimento non si applicano alle copie delle informazioni riservate comunicate elettronicamente effettuate in base al backup di routine delle tecnologie dell'informazione e alle informazioni riservate o copie di queste che devono

FRIULSIDER S.p.A.

Via Trieste, 1 - 33048 S. Giovanni al Natisone (UD) Italy T. +39.0432.747911 info@friulsider.com www.friulsider.com essere conservate dalla parte ricevente o dai suoi consulenti in base alle disposizioni della legge obbligatoria, a condizione che le presente informazioni riservate o copie di queste siano soggette ai continui obblighi di riservatezza previsti dal presente accordo; ma non è consentito alcun ulteriore utilizzo a partire dalla data della richiesta.

Articolo 13 b) il consiglio di applicazione del trattato che

Ordine protettivo.

Nessuna delle parti deve violare il presente Accordo nella misura in cui può dimostrare che qualsiasi divulgazione di informazioni riservate è stata effettuata esclusivamente e nella misura necessaria per adempiere a un obbligo legale, giudiziario o di altro tipo di natura obbligatoria, successivamente definito " obbligo obbligatorio ".

In caso di divulgazione per questi motivi, la parte che effettua la divulgazione garantisce che il destinatario delle informazioni riservate sia informato di un invitato a rispettarne la riservatezza.

Tale divulgazione non sminuisce in alcun modo gli obblighi delle parti ai sensi del presente accordo, salvo nella misura in cui una parte sia obbligata da qualsiasi obbligo obbligatorio di divulgare informazioni riservate senza restrizioni.

Nella misura consentita da qualsiasi obbligo obbligatorio, la Parte ricevente ne informa l'altra parte, senza indugio per iscritto non appena viene a conoscenza di una richiesta o di qualsiasi processo di qualsiasi descrizione che possa richiedere la divulgazione delle Informazioni riservate dell'altra Parte, al fine di rispettare qualsiasi obbligo obbligatorio.

Articolo 14 b) il consiglio di applicazione del trattato che

Buona fede e correttezza.

Nell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo, le parti agiranno in conformità dei principi di buona fede e di equità. La disposizione del presente accordo, nonché le dichiarazioni rese dalle parti in relazione al presente accordo, sono interpretate in conformità dei principi di buona fede e di equità.



Articolo 1 5 b) ilconsiglio di applicazione del trattato che

Legge applicabile. Risoluzione delle controversie.

Il presente Contratto è disciplinato dalle Leggi sostanziali d'Italia indipendentemente da qualsiasi altra legge applicabile.

In caso di controversia derivante o in relazione al presente contratto, le parti convengono di sottoporre la questione esclusivamente al Tribunale di Udine.

Articolo 16 b) il consiglio di innoto Nessun incarico.

Il presente accordo non può essere assegnato da nessuna delle parti senza il previo consenso scritto dell'altra parte, che non è irragionevolmente negato. La mancata cessione esonera una parte dai suoi obblighi ai sensi del presente Accordo in relazione alle informazioni riservate divulgate a tale parte prima dell'assegnazione concordata.

Articolo 17 b) ilconsiglio di applicazione del trattato che Forma scritta.

Il presente accordo di riservatezza contiene l'intera intesa tra le parti, per quanto riguarda l'oggetto del presente accordo, e sostituisce tutti gli accordi precedenti, le comunicazioni, la discussione, le relazioni e l'intesa tra le parti.

Il presente accordo può essere modificato o modificato solo per iscritto, firmato da rappresentanti autorizzati delle parti.

AS.	Giovanni	al Natisone,	il	06/07/	2022
-----	----------	--------------	----	--------	------

A nome di Friulsider S.p.A.:

Massimiliano Drozina – Responsabile acquisti

A nome di

(rappresentante legale)

FRIULSIDER S.p.A.

Via Trieste, 1 - 33048 S. Giovanni al Natisone (UD) Italy T. +39.0432.747911 info@friulsider.com www.friulsider.com